

DECALOGO

- 1 – E' fatto assoluto divieto di utilizzare i cerchi olimpici e ogni simbologia legata ai Giochi Olimpici se non è stata ottenuta la preventiva autorizzazione del CIO, attraverso il Comitato Olimpico Nazionale (**art. 14 Carta Olimpica**).
- 2 – E' fatto assoluto divieto di definirsi Città richiedente ("Applicant City") finquando il Comitato Olimpico Nazionale non ha approvato tale richiesta (**art. 34, BLR 1.1 Carta Olimpica**).
- 3 – Il CONI non potrà prendere in esame richieste di candidature da parte di Autorità di enti territoriali o di altri soggetti che non abbiano la legale rappresentanza della Città (**art. 34, BLR 1.2 Carta Olimpica**).
- 4 – Nel caso in cui ci siano più potenziali Città richiedenti nello stesso Paese agli stessi Giochi Olimpici, solo una Città potrà essere proposta, così come deciso dal rispettivo Comitato Olimpico Nazionale competente (**art. 34, BLR 1.3 Carta Olimpica**).
- 5 – Ogni Comitato Olimpico è responsabile dell'osservanza e del rispetto della Carta Olimpica nel proprio Paese (**art. 34 BLR 1.2 Carta Olimpica**).
- 6 – La Giunta Nazionale per dare attuazione a quanto previsto dalla Carta Olimpica, in caso di pluralità di presentazione di richieste, seguirà un'analogha procedura con quanto avviene in ambito CIO, ovvero farà precedere la fase di scelta definitiva del Consiglio Nazionale da una fase di minuziosa pre-selezione da parte della Giunta Nazionale (**art. 34, BLR 3.1 Carta Olimpica**).
- 7 – A tal uopo la Giunta ha nominato un Comitato ristretto, composto delle più elevate rappresentanze istituzionali del CONI (Presidente, Vicepresidenti e Segretario Generale), dai membri italiani del CIO e da un Rappresentante degli Atleti per l'istruzione tecnica delle proposte pervenute (**art. 34, BLR 2.2 Carta Olimpica**).
- 8 – In detta fase di pre-selezione delle candidature, la Giunta Nazionale si conformerà ai criteri tecnici generali e ai termini temporali prioritariamente individuati dal Consiglio Nazionale, in ossequio alle norme ed alla prassi adottate al riguardo dal CIO (**art. 34, comma 2 Carta Olimpica**).
- 9 – Solo dopo questa fase e sulla base del Rapporto di Valutazione del Comitato ristretto, la Giunta proporrà alla Sessione del Consiglio Nazionale del CONI il nominativo o i nominativi delle Città che avranno superato la pre-selezione (**art. 34, BLR 2.3 Carta Olimpica**).
- 10 – Le città presentante dai singoli Comitati Nazionali Olimpici al CIO ("Applicant City") diventeranno "Città candidate" solo in base ad una decisione del Comitato Esecutivo del CIO che, a quel punto, le proporrà per la votazione della Sessione del CIO (**art. 34, BLR 2.1 Carta Olimpica**).